

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE SEMPLIFICATE

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Il «Codice» è il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Il «Regolamento attuativo» è il regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore.
3. La «Fondazione» è la Fondazione Piemonte dal Vivo.
4. Il «Regolamento» è il presente regolamento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi approvato dalla Fondazione secondo le procedure semplificate.
5. Le «Linee guida» sono le linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli artt. 35 del Codice.
7. L' «amministrazione diretta» è la procedura con cui la Fondazione provvede alle acquisizioni con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Fondazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
8. L' «operatore economico» comprende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
9. L' «appaltatore» è l'operatore economico a cui vengono affidati dalla Fondazione i lavori, forniture e servizi oggetto del presente Regolamento.
10. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui la Fondazione consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
11. L' «elenco» è l'albo degli operatori economici individuati dalla Fondazione a seguito di avviso pubblico.
12. Il «profilo di committente» è il sito informatico della Fondazione, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente Regolamento.

13. Il «documento informatico» è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
14. La «firma elettronica» è l'insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
15. La «firma elettronica qualificata» è un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
16. La «firma digitale» è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi sotto soglia individuati con specifico riguardo alle esigenze della Fondazione ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.
2. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi possono essere effettuati anche mediante amministrazione diretta.
3. L'amministrazione diretta consiste in acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Fondazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
4. La Fondazione per gli acquisti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e secondo quanto previsto dal Codice potrà fare ricorso alle convenzioni quadro secondo la normativa vigente ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità di tali convenzioni quadro come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, oppure, laddove dalla Fondazione istituito, farà ricorso al mercato elettronico ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
5. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi mediante procedure semplificate è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento della Fondazione, con riguardo alle specifiche esigenze. Per ogni affidamento la Fondazione opera attraverso un Responsabile del Procedimento.

ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'acquisizione mediante procedure semplificate di lavori, forniture e servizi sono consentite per i seguenti importi, da intendersi al netto dell'IVA:
 - a. i lavori sono ammessi per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00; in particolare, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 150.000,00;
 - b. le forniture e i servizi sono ammessi per importi inferiori a Euro 209.000,00.
2. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 35 del Codice.
3. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento attuativo e sottoporre alla disciplina delle acquisizioni mediante procedure semplificate affidamenti di importo superiore.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Entro i limiti di importo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di acquisizione mediante procedure semplificate per le seguenti tipologie di lavori, forniture e servizi e di altre ad esse analoghe:

A. TIPOLOGIE DI LAVORI

1. Manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie;
2. Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
3. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
4. Lavori necessari per la compilazione di progetti;
5. Completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione contratto o in danno all'appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

B. TIPOLOGIE DI FORNITURE

1. Libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ivi compresi abbonamenti a periodici e agenzie di informazione;
2. Autoveicoli, materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
3. Macchine elettriche ed elettroniche;
4. Macchine ed impianti generici;
5. Apparecchiature informatiche e beni correlati necessari per la relativa sistemazione e manutenzione;

6. Prodotti informatici software e gestione licenze e contratti;
7. Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali;
8. Accessori telefonia (ivi comprese le schede telefoniche);
9. Alimenti in genere;
10. Materiali e prodotti per l'igiene e la pulizia di locali aziendali;
11. Generi di cancelleria, macchine ed attrezzature per ufficio;
12. Materiali di consumo per fotocopiatrici;
13. Accessori e componentistica elettrica ed illuminotecnica, elettrotecnica, fonica ed audio-video;
14. Carta e buste di ogni tipo, cartoncini e cartone;
15. Carte plastiche e materiali connessi (ivi comprese le tessere porta abbonamenti);
16. Materiali per allestimenti scenici, ivi compresi:
 - a) Materiali per costruzioni in legno (legno, ferramenta, collante, ignifugo, ecc.);
 - b) Materiali per costruzioni meccaniche;
 - c) Materiali per scenografie dipinte (tele, tessuti di scena, colori, collante, ignifugo, ecc.);
 - d) Materiali per parti plastiche delle scenografie (polistirolo, poliuretano, resine, stucchi, ecc.);
 - e) Materiali plastici per termoformatura (stampi, lattice, resine, ecc.);
 - f) Materiali per attrezzature (legno, ferramenta, cuoio, pelli, ecc.);
 - g) Materiali per elaborazione attrezzi (colori, smalti, brillantini, minuteria metallica, ecc.);
 - h) Vestiti di scena per artisti, ivi compresi:
 - h.1) materiali per elaborazione e confezioni costumi (colori, accessori, bigiotteria, tessuti vari, filati, pelli, ecc.);
 - h.2) costumi già finiti;
17. Materiali per parrucchieria (capelli veri, tulle, resina, prodotti per il trucco, ecc.);
18. Materiali per calzoleria (pellame, colle, accessori, ecc.);
19. Calzature già finite;
20. Apparecchiature da asservire agli immobili quali, a titolo esemplificativo: apparecchi per la climatizzazione, per il riscaldamento, idrosanitari, dispositivi di illuminazione, di trasmissione dati, di telefonia, telecamere, antifurti, dispositivi antintrusione, dispositivi antincendio, nonché relativi pezzi di ricambio ed accessori;
21. Apparecchiature elettroniche, di amplificazione e diffusione sonora, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, apparecchiature di videosorveglianza e di allarme, apparecchi fotoriproduttori, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie;
22. Dispositivi, attrezzature, indumenti, materiali, strumenti e impianti necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
23. Stampati ed altro materiale a scopo di comunicazione e promozione;
24. Materiale e dispositivi per allestimenti (vetrine, supporti, dissuasori acustici, etc.);
25. Articoli di vario genere, compresi gadgets, per manifestazioni e convegni;
26. Attrezzature e macchinari per la manutenzione del verde;
27. Materiali per la manutenzione del giardino quali, a titolo esemplificativo, concimi, diserbanti, ammendanti del terreno, pacciamatura, etc.);
28. Strutture di servizio relative ai giardini (serre, depositi, chioschi, etc); nonché di accoglienza e ludiche);
29. Piante, arbusti, fiori, piante acquatiche, sementi, etc.;
30. Componenti per la realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione e vasche;

31. Attrezzature/macchine per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
32. Utensili e strumenti di lavoro (scale, ponteggi, materiale per riparazioni, etc).

C. TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Servizi di assistenza tecnica utente su applicativi software;
2. Servizi di conduzione tecnica e applicativa;
3. Servizi di data entry;
4. Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software;
5. Servizi di redazione, programmazione e progettazione di siti web;
6. Servizi di gestione, hosting del sito internet nonché di connettività alla rete internet;
7. Servizi di conduzione di sistemi informativi e di rete;
8. Servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature hardware quali server, personal computer, stampanti, monitor, scanner ed altre periferiche in genere;
9. Servizi di riparazione e manutenzione di beni mobili, arredi, attrezzature da ufficio;
10. Servizi di installazione e manutenzione di apparati attivi e passivi per trasmissione dati;
11. Incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, in caso di carenza di organico attestata dal responsabile del procedimento fino all'importo inferiore a Euro 100.000,00;
12. Servizi di stampa, tipografia, litografia, copisteria, fotografici, di rilegatura, di grafica, plottaggio, disegno tecnico, CAD, o servizi realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, sbobinatura e duplicazione in genere;
13. Servizi di pubblicità su mezzi di informazione (tv, giornali, radio) e servizi offerti da agenzie di pubblicità e agenzie distributrici di spazi pubblicitari (cartelloni stradali, bus, fermate bus, etc.), servizi di promozione in genere;
14. Servizi di comunicazione, *copywriting*, ideazione grafica e consulenza creativa;
15. Servizi di consulenza per la gestione e la formazione del personale;
16. Servizi di supporto a manifestazioni, fiere e convegni (hostess, addobbi floreali, affitto attrezzature, allestimento stand);
17. Indagini statistiche e di mercato, studi, rilevazioni, monitoraggi, pubblicazione di dati e informazioni a fini di comunicazione, promozione, gestione, contabilità;
18. Locazioni di spazi attrezzati per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni;
19. Servizi di consulenza inerenti l'applicazione, il completamento e l'aggiornamento di software applicativi;
20. Servizi di manutenzione e riparazione di apparecchiature asservite agli immobili quali, a titolo esemplificativo: apparecchiature per la climatizzazione, per il riscaldamento, idrosanitari; dispositivi di illuminazione, di trasmissione dati, di telefonica, telecamere, antifurti, dispositivi antintrusione e antincendio;
21. Servizi di installazione e manutenzione di sistemi energetici, anche da fonti rinnovabili;
22. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di beni mobili e immobili, di mezzi e di impianti;

23. Servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, imballaggio, facchinaggio, magazzinaggio nonché fornitura di attrezzature per il carico, lo scarico, il trasporto e l'immagazzinamento di beni ed opere;
24. Servizi di supporto per pratiche varie (autorizzazioni per affissioni, bollini, SIAE, rinnovo passaporti, patenti);
25. Servizi di distribuzione materiale;
26. Servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, servizi bancari, consulenze legali, notarili, tecnico-progettuali, scientifiche e curatoriali, economiche, amministrative e fiscali, consulenze tecnico-amministrative in materia di sicurezza di cose e persone sul luogo di lavoro;
27. Fornitura di servizi di ristorazione e catering, di pasti e/o di generi alimentari da destinare a punti di ristorazione;
28. Servizi di formazione professionale a distanza e/o in aula, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, anche mediante contribuzione alla spesa organizzativa;
29. Servizi di traduzione ed interpretariato, traduzioni di bandi, capitolati speciali d'appalto, lettere d'invito ed altri documenti connessi allo svolgimento dell'attività contrattuale dell'azienda;
30. Servizi di verifica e validazione in materia di tariffe professionali;
31. Servizi di progettazione e di supporto alla progettazione, *rendering*, modelli virtuali, servizi di ingegneria in genere e di direzione lavori;
32. Fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono;
33. Fornitura, installazione e manutenzione di impianti elettrici;
34. Acquisto o noleggio di apparati di telefonia fissa e mobile con il relativo canone di traffico telefonico e servizi connessi;
35. Servizi di custodia, vigilanza e portierato dei siti e degli uffici;
36. Servizi di semina, raccolta, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, floreali e arboreali;
37. Servizi di compostaggio;
38. Servizi inerenti la protezione civile;
39. Servizi di facchinaggio;
40. Servizio di maschere.

D. CASI PARTICOLARI

Per quanto riguarda la scelta delle compagnie ospiti all'interno della programmazione della Fondazione, tali scelte sono rimesse alla valutazione critica e alla scelta discrezionale del Direttore, in attuazione del programma annuale di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione, potrà procedere direttamente alla stipulazione dei contratti con le compagnie ospiti, in quanto da un lato l'identità della compagnia e/o dei singoli artisti determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell'opera stessa e dall'altro l'infungibilità della prestazione artistica rende la medesima idonea ad essere oggetto di procedure comparative, concorsuali e/o selettive.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi del presente Regolamento può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

In particolare, la Fondazione:

- a.1) per lavori, forniture e servizi di importo compreso tra Euro 39.999,99 fino ad Euro 5.000,00 potrà procedere attraverso la richiesta di preventivi agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori della Fondazione. Laddove il numero di operatori economici da invitare non fosse ritenuto congruo dalla Fondazione, questa potrà svolgere un'indagine di mercato mediante una manifestazione di interesse e coloro che parteciperanno a tale manifestazione, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati alla procedura e inseriti nell'Elenco fornitori della Fondazione. I preventivi dovranno pervenire in busta chiusa e l'individuazione dell'operatore affidatario potrà essere svolta direttamente dal Responsabile del Procedimento;
- a.2) per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 4.999,99 potrà procedere mediante affidamento diretto ad un operatore economico. L'individuazione dell'operatore affidatario potrà essere svolta direttamente dal Responsabile del Procedimento;
- b) per lavori, forniture e servizi di importo pari e superiore ad Euro 40.000,00 e fino agli importi di cui all'art. 2, in particolare inferiore a Euro 150.000,00 per i lavori e inferiore alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, l'affidamento avviene da parte del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite:
 - b.1) Elenco di operatori economici predisposti dalla Fondazione ovvero, in mancanza di tal elenchi
 - b.2) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito di una manifestazione di interesse e che saranno successivamente inseriti nell'Elenco.
- c) i lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00 possono essere affidati mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice con

- consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati con le stesse modalità di cui al precedente punto b).
2. Con particolare riferimento agli affidamenti per i servizi di architettura e di ingegneria si specifica che gli incarichi di importo:
 - a) inferiore a Euro 40.000,00 possono essere affidati in via diretta;
 - b) pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 possono essere affidati dalla Fondazione a cura del Responsabile del Procedimento e secondo la procedura di cui al precedente punto 1 lettera b.1) e b.2);
 - c) superiore a Euro 100.000,00 sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice.
 3. In casi particolari, adeguatamente motivati dal Responsabile del Procedimento, è possibile seguire la procedura sub b.2 anche in presenza di operatori iscritti nell'Elenco.
 4. La consultazione, di cui al presente articolo punto 1 lettera b) e c), degli operatori economici avverrà attraverso l'invio della lettera d'invito a presentare la propria offerta. Detta lettera d'invito deve contenere, di regola, i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte, che deve essere congruo in relazione all'oggetto e comunque, non inferiore a 15 giorni;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente regolamento;

- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
5. Le buste contenenti le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e siglata e la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata da un'apposita Commissione costituita da un numero dispari di membri competenti nella materia oggetto del contratto da affidare. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui al Codice e al codice civile.
6. Il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui pervenga una sola offerta, si riserva comunque la possibilità di affidare il lavoro, la fornitura ed il servizio, ove ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per la Fondazione.
7. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che la Fondazione intende soddisfare, le caratteristiche dei lavori, forniture e servizi da affidare, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
8. Gli affidamenti oggetto del presente Regolamento sono stipulati attraverso la scrittura privata. Le forniture e i servizi possono essere affidati anche mediante buono d'ordine, lettera di affidamento, scambio di lettere, oltre che nella forma di scrittura privata, riportanti l'importo contrattuale, nonché le condizioni ed i contenuti di cui al precedente punto 4).
9. I contratti, le lettere e i buoni d'ordine sono stipulati, in modalità elettronica, secondo quanto disciplinato a riguardo dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata.
10. La Fondazione e l'affidatario/operatore economico possono sottoscrivere il contratto:
- a) contestualmente, in modalità elettronica con firma digitale o con firma elettronica qualificata valida, in tal caso, le parti sottoscrivono personalmente il contratto stipulato in modalità elettronica con firma digitale o con firma elettronica qualificata;

- b) a distanza, in tal caso il contratto viene predisposto dalla Fondazione ed inviato a mezzo *pec* alla parte che lo invierà firmato digitalmente alla Fondazione la quale, a sua volta, apporrà la firma digitale, comunicando al proponente l'avvenuta sottoscrizione (decorrendo da quel momento gli effetti dell'atto).

Per gli affidamenti di cui al precedente punto 1 lettera b) non si applica il termine dello *stand still*, mentre per gli affidamenti di cui al precedente punto 1 lettera c) si applica il termine dilatorio dei trentacinque giorni.

11. La Fondazione applica ai propri affidamenti le prescrizioni previste per gli adempimenti relativi alla tracciabilità, per quanto applicabili, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare la Fondazione, nei contratti sottoscritti con gli affidatari dei lavori, servizi e forniture, inserisce un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 6 - CRITERI DI AFFIDAMENTO

I lavori, le forniture ed i servizi previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso: qualora i lavori, le forniture e i servizi oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito;

b) offerta economicamente più vantaggiosa: l'offerta è valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali a titolo esemplificativo il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica etc. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'affidamento devono essere menzionati nella lettera di invito.

ART. 7 – REQUISITI

1. Gli operatori economici interessati dagli affidamenti del presente Regolamento devono possedere i requisiti generali e speciali previsti dal Codice e non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all' art. 80 del Codice.
2. Per i lavori superiori ad Euro 150.000,00 è necessario il possesso della qualificazione SOA.
3. La Fondazione può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.

ART. 8 - GARANZIE

1. La Fondazione valuterà per ogni singolo affidamento la possibilità di richiedere agli operatori una garanzia per la corretta esecuzione del contratto.
2. In ogni caso, a garanzia dei lavori eseguiti, dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi potrà essere richiesta all'affidatario, nei casi di importo superiore ai **Euro 150.000,00** una garanzia sino al 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento. Tale garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo inoltre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione.

ART. 9 - ELENCO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

1. La Fondazione di norma per procedere con gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture mediante le procedure, di cui al precedente punto 5 del presente Regolamento, si avvale dell'Elenco fornitori e prestatori di servizi.
2. L'Elenco è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento e di revisione, nonché le categorie e i requisiti di iscrizione che gli operatori devono possedere.

ART. 10 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure oggetto del presente Regolamento devono avvenire nel rispetto del principio di massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. Le acquisizioni della Fondazione oggetto del presente Regolamento devono essere registrate al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità Anticorruzione con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG, e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sulla

documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

3. La Fondazione opera nel rispetto di quanto previsto dal Capo V del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e provvederà a pubblicare i propri affidamenti mediante pubblicazione sul proprio profilo internet.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente al momento dell'affidamento.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e sarà successivamente pubblicato sul sito della Fondazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili.